

Assegno unico e universale per i figli a carico

Il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno unico sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, l'assegno unico sostituirà:

- il premio previsto per le nascite o le adozioni
- gli assegni per il nucleo familiare
- il bonus bebè
- le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni.

L'assegno unico sarà gestito e pagato direttamente dall'ente di previdenza a cui i lavoratori possono già presentare richiesta tramite l'applicazione disponibile sul portale www.inps.it direttamente (accedendo al portale con lo SPID) o avvalendosi di un patronato.

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro



- il figlio sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

I limiti di età non si applicano in presenza di disabilità del figlio.

Tale beneficio economico sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, ovvero in base all'Isee. L'importo oscilla da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni), per figlio, e il suo ammontare è influenzato dal valore dall'Isee. **Tuttavia, produrre l'Isee non è obbligatorio: in mancanza si ha diritto, comunque, all'importo minimo.** Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

La domanda va inoltrata una sola volta nell'anno, deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite, ricordando che l'assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza.

Accedendo al seguente link <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore> è possibile effettuare una simulazione dell'importo dell'assegno unico spettante.

Riportiamo comunque di seguito un esempio degli importi mensili per figli spettanti in base all'Isee.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	Figlio minorenni	Figlio maggiorenne fino a 21 anni	Figlio disabile da 21 anni in su	Per ciascun figlio dal terzo in su	Per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	Per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	Per nucleo con 4 o più figli	Figlio minorenni non autosufficiente	Figlio minorenni con disabilità grave	Figlio minorenni con disabilità media	Figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
Da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro". La maggiorazione per figlio maggiorenne con disabilità (80 euro) spetta fino al 21° anno. La maggiorazione per nucleo con 4 o più figli, pari a 100 euro, spetta per nucleo e non per figlio. Per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro; per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante

Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni.

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli